

PROPOSTA DI PROVVEDIMENTO  
AMMINISTRATIVO


N.ro 46/x<sup>1</sup>

**2<sup>a</sup> COMM. CONSILIARE**

REGIONE CALABRIA  
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 294 della seduta del 11 AGO. 2015

Oggetto: Misure straordinarie per lo sviluppo dell'area di Gioia Tauro – DDL per l'istituzione di una Zona Economica Speciale (ZES).

Presidente o Assessore/i Proponente/i: 

Relatore (se diverso dal proponente): \_\_\_\_\_

Dirigente/i Generale/i: \_\_\_\_\_

~~IL DIRIGENTE GENERALE~~  
Dott. Paolo PRATICO

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1.	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2.	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3.	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4.	Roberto MUSMANNO	Componente	X	
5.	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6.	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7.	Franco ROSSI	Componente		X
8.	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Dirigente Generale del Dipartimento ~~Presidenza~~ Segretariato

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Consiglio Regionale della Calabria  
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33863 del 14-08-2015

Classificazione L15.1

Il Dirigente del Settore

## LA GIUNTA REGIONALE

### PREMESSO CHE

il Porto di Gioia Tauro, costituito nell'ambito del progetto speciale per la realizzazione delle infrastrutture sul territorio della provincia di Reggio Calabria (Delibera CIPE del 1974), riveste attualmente il ruolo di hub di transhipment per le merci containerizzate provenienti da e destinate a ogni parte del mondo;

l'attività operativa, che ha avuto inizio nel 1995, si è sviluppata a ritmo elevato fino a far assumere allo scalo il ruolo di leader nel settore del transhipment, suscitando il primario interesse delle maggiori compagnie di navigazione;

la prevalenza della tipologia del traffico container ed il particolare favore conferitogli dalla sua posizione geografica baricentrica nel mar Mediterraneo, ne hanno orientato l'attuale caratterizzazione quale principale scalo di transhipment di contenitori e merci unitizzate in genere;

il Consiglio Regionale della Calabria ha approvato, con deliberazione n. 311 del 31 maggio 2013, un Disegno di legge per l'Istituzione di una Zona Economica Speciale nel distretto logistico-industriale della Piana di Gioia Tauro, trasmesso alla Presidenza del Senato il 27 giugno 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121 Costituzione e dell'art. 16 dello Statuto della Regione Calabria;

il testo del DDL di iniziativa regionale è ancora in corso di esame presso le competenti commissioni al Senato della Repubblica (Atto Senato n. 894 - XVII Legislatura) ed alla Camera dei Deputati ( P.L. n. 1272 del 26.06.2013);

nelle more dell'esame presso gli organi legislativi competenti sono occorsi significativi cambiamenti nello scenario economico di riferimento e nel quadro normativo nazionale e comunitario;

il Consiglio dei Ministri ha approvato, in via definitiva, lo scorso 6 agosto 2015 il Piano strategico nazionale della Portualità e della Logistica (PSNPL), che dovrà essere adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in attuazione all'articolo 29, comma 1 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.164, cd Sblocca Italia;

nel testo del suindicato PSNPL è prevista espressamente, in relazione al "Sistema calabro ed al Porto di Gioia Tauro", l'istituzione della Zona Economica Speciale (pag. 23 del PSNPL);

che, in data 4 agosto u.s. la IX Commissione Trasporti, in sede di Atti del Governo, ha approvato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente il Piano strategico nazionale della portualità e della logistica;

che, pertanto, appare opportuno elaborare una nuova versione del testo di DDL di iniziativa regionale, che garantisca una migliore compatibilità dello stesso con la normativa nazionale e con i vincoli comunitari, in termini di aiuti di stato;

#### **RILEVATO CHE**

per il suo pieno sviluppo, il porto di Gioia Tauro deve non solo veder garantita la funzione di transhipment, condizione di base strutturalmente collegata alla realizzazione della ZES, ma anche creare attività complementari al transhipment, attivando, tra le altre, funzioni miste di magazzinaggio e logistiche, creando le condizioni per attrarre investitori, anche esteri, nel suo ambito territoriale;

per supportare il rilancio del transhipment, base strutturale della ZES, la Regione Calabria ha attualizzato un piano di azione con la delibera n.224 del 27 luglio 2015;

#### **CONSIDERATO CHE:**

una zona economica speciale (ZES) è un territorio ben identificato ed avente una propria specifica amministrazione, dove le aziende insediate possono beneficiare di specifici incentivi e di condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi;

tali incentivi e condizioni favorevoli mirano a promuovere lo sviluppo delle imprese già presenti nell'area, nonché l'insediamento nella ZES di nuove aziende, anche multinazionali;

il testo del DDL approvato dal Consiglio Regionale della Calabria con deliberazione n. 311 del 31 maggio 2013 prevede aiuti al funzionamento sotto forma di incentivi fiscali (abbattimento degli oneri fiscali/previdenziali) deve essere adeguato con la nuova normativa dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato;

nel corso dell'anno 2014 è stato concluso il cd. "processo di modernizzazione degli aiuti di Stato", con l'emanazione dei Regolamenti nn. 651/2014, 702/2014 e 1388/2014, recanti una radicale e generale revisione delle norme applicabili in materia di aiuti di stato;

appare pertanto necessario rielaborare la precedente proposta normativa, prevedendo incentivi agli investimenti, incentivi al funzionamento ed ulteriori misure di incentivazione che possano essere compatibili con i vincoli comunitari;

appare inoltre indispensabile delineare compiutamente la governance della ZES, affidando le funzioni di infrastrutturazione dell'area, l'efficace gestione degli incentivi previsti, nonché la definizione ed attuazione di procedure snelle che facilitino i processi di insediamento, alla Regione Calabria. A tali funzioni la Regione potrà provvedervi anche mediante apposita convenzione o accordo di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro o con il diverso soggetto pubblico avente competenze amministrative sull'ambito portuale di Gioia Tauro, ovvero con un soggetto privato individuato mediante gara ad evidenza pubblica;

la Giunta regionale con Deliberazione n. 4 del 2015 ha dato mandato al Presidente di sollecitare il Governo nazionale ad accelerare le procedure di riconoscimento di Zona Economica Speciale (ZES) dell'area di Gioia Tauro;

è stato avviato, negli scorsi mesi, a seguito della suddetta deliberazione, un confronto tra il Dipartimento programmazione della Regione, gli uffici competenti dell'Agenzia per la Coesione Territoriale, della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'economia e delle finanze sull'allegato DDL, dal quale è emersa una sostanziale condivisione dell'impostazione normativa data al testo;

### **PRESO ATTO**

dell'attestazione resa del Dirigente generale del Dipartimento proponente circa l'invarianza di spesa conseguente al presente provvedimento;

dell'attestazione resa del Dirigente generale del Dipartimento proponente circa la regolarità amministrativa e la legittimità del provvedimento sulla scorta dell'istruttoria effettuata e la conformità dell'atto alle disposizioni di legge o di regolamento comunitarie, nazionali e regionali;


SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale, On. Gerardo Mario OLIVERIO, e dell'Assessore al Sistema della logistica, sistema portuale regionale e sistema Gioia Tauro, Prof Francesco RUSSO"

### **D E L I B E R A**


Per quanto espresso in premessa, che si intende integralmente richiamato e confermato,

- di approvare il testo del DDL che, allegato alla presente (Allegato A), forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di dare mandato al Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria di notificare la presente deliberazione per il seguito di competenza;
- di pubblicare la presente deliberazione sul BUR Calabria, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione nazionale e comunitaria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11.

IL DIRIGENTE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO PRESIDENZA



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:  
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data  
12 AGO. 2015 al Dipartimento interessato  al Consiglio Regionale  alla Corte dei  
Conti

L'impiegato addetto

copia conforme all'originale,  
composta di N° 4 fascine + 1 alleg.  
Catanzaro, 12 AGO. 2015  
IL DIRIGENTE



## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

#### (Finalità della legge)

1. La presente legge stabilisce le procedure, le condizioni e le modalità per la realizzazione di una Zona Economica Speciale (ZES).
2. Una ZES è un territorio ben identificato, avente una sua propria specifica amministrazione secondo quanto disposto al successivo Art. 3, dove le aziende insediate possono beneficiare di specifici incentivi.
3. Lo scopo della legge è quello di creare condizioni favorevoli in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire lo sviluppo delle imprese presenti nell'area, nonché l'insediamento nella ZES di aziende, anche multinazionali e quindi promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.

### Art. 2.

#### (Istituzione ZES Regione Calabria)

1. È istituita una ZES nella Regione Calabria, in virtù della presenza di un porto di rilevanza internazionale, che insiste su un contesto territoriale ammissibile a fruire del sostegno dei Fondi SIE oltre che del Fondo di Sviluppo e Coesione.

### Art. 3.

#### (Caratteristiche e amministrazione della ZES)

1. La Regione Calabria definisce i limiti spaziali della ZES e la gestione dei rapporti con i vari soggetti pubblici e privati che godono diritti di proprietà o di utilizzo della aree che saranno annesse alla ZES. La ZES comprenderà l'area portuale, la zona franca doganale e le aree industriali. Tutte le aziende già presenti nel territorio di riferimento, al momento della realizzazione della ZES continuano a mantenere eventuali diritti di concessione di cui sono in possesso.
2. Sono espressamente vietate le seguenti attività:
  - a) la produzione e lo stoccaggio di materiali radioattivi;
  - b) la produzione di sostanze chimiche che possono avere un impatto negativo sull'ambiente;
  - c) la fabbricazione di armi;
  - d) la produzione di tabacco.
3. All'interno della ZES non possono essere comunque consentiti insediamenti o unità produttive o di trasformazione delle merci il cui ciclo di lavorazione sia in contrasto con le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale o di salvaguardia del territorio.
4. Le imprese che hanno già una unità operativa nella ZES o quelle che si insedieranno in futuro nell'area operano in piena armonia con la normativa comunitaria, con la legge italiana e con gli specifici regolamenti istituiti per il funzionamento della ZES.
5. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione giuridica della ZES sono registrate come aziende della ZES e quindi assimilate alle imprese di nuovo insediamento.

6. L'Amministrazione e la gestione della ZES, ferme restando le competenze che la normativa nazionale e comunitaria attribuiscono all'Autorità doganale o ad altre Autorità, sono affidate alla Regione Calabria. A tali funzioni la Regione, potrà provvedere anche mediante apposito accordo di programma con l'Autorità portuale di Gioia Tauro o con il diverso soggetto pubblico avente competenze amministrative sull'ambito portuale di Gioia Tauro, ovvero con un soggetto privato individuato mediante gara pubblica.
7. L'accordo di programma di cui al precedente comma 6 avrà ad oggetto l'esercizio delle seguenti attività:
  - a) la definizione ed attuazione di procedure semplificate per l'insediamento di nuove imprese e la costituzione di uno sportello unico che funzioni da interfaccia con i potenziali investitori;
  - b) la definizione dei requisiti amministrativi e tecnici necessari per la registrazione di una impresa nella ZES;
  - c) la definizione dei termini per la concessione o la vendita di aree per nuove iniziative;
  - d) la lottizzazione delle aree disponibili;
  - e) la progettazione e la costruzione di nuove infrastrutture funzionali allo sviluppo dell'area ed ubicate all'interno di essa;
  - f) la progettazione e realizzazione, sempre all'interno dell'area individuata, di opere di pubblica utilità e di servizi reali (trasporti, illuminazione, telecomunicazione, sicurezza);
  - g) la promozione sistematica dell'area verso i potenziali investitori internazionali;
  - h) la supervisione dell'applicazione delle norme ambientali e sanitarie;
  - i) ogni altra attività finalizzata al buon funzionamento della ZES, ivi compresa la redazione di un piano industriale da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale.

#### Art. 4.

#### (Incentivi agli investimenti)

1. Le imprese che avviano un programma di investimenti nella ZES, potranno fruire delle agevolazioni di cui al successivo comma 2, nei limiti delle risorse stabilite, nel rispetto di tutte le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e segnatamente sulla base di quanto disposto dall'Art. 14 del medesimo Regolamento.
2. L'agevolazione riconosciuta nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 ed espressa in equivalente sovvenzione lorda, potrà essere fruita dall'impresa, per ciascun periodo di imposta, fino alla concorrenza del valore del contributo concesso, in una o più, delle forme di seguito riportate:
  - a) riduzione delle imposte sui redditi d'impresa derivanti dagli investimenti eseguiti dall'impresa nella ZES, nella misura massima del 50 per cento dell'importo dovuto;
  - b) riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive derivanti dagli investimenti eseguiti dall'impresa nella ZES, nella misura massima del 50 per cento dell'importo dovuto;
  - c) riduzione dell'IMU e della TARI per gli immobili posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica;
  - d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende nella misura del 50 per cento da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato, o a tempo determinato per una durata non inferiore ai dodici mesi.

3. Le imprese ammesse ai benefici di cui al precedente comma dovranno mantenere la loro attività nell'area ZES per almeno cinque anni dopo il completamento dell'investimento oggetto del contributo, pena la revoca dei benefici concessi e goduti. Tale vincolo si riduce a tre anni per le PMI come definite all'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014).
4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri e/o i Ministeri competenti e la Regione Calabria, mediante una Cabina di Regia all'uopo istituita, pongono in essere le attività e gli atti convenzionali necessari con gli enti preposti ai fini dell'applicazione dei benefici fiscali di cui al precedente comma 2.

#### **Art. 5.**

##### **(Durata del regime fiscale agevolato)**

1. Le agevolazioni di cui all'articolo 4 potranno essere concesse dalla data di entrata in vigore del presente atto fino al 31 dicembre 2020.
2. Fermo restando il termine di cui al precedente comma, le agevolazioni concesse potranno essere fruite dalle imprese fino al ....

#### **Art. 6.**

##### **(Incentivi al funzionamento per le PMI)**

1. Al fine di sostenere le PMI che operano nella ZES, la Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato applicabili, istituisce forme di incentivazione a sostegno delle spese di funzionamento sostenute dalla stesse PMI per una durata non superiore ai tre esercizi di bilancio.
2. Le norme di attuazione per la concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma saranno disciplinate con atto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente atto.
3. Ai fini della istituzione di una tale forma di incentivazione, tenuto conto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione relativa agli Orientamenti a in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 (2013/C 209/01), la Regione Calabria predispone il dispositivo ed ogni elemento utile alla attivazione della procedura di notifica ex Art. 108 par. 3 del TUUE.

#### **Art. 7.**

##### **(Ulteriori misure di incentivazione)**

1. Al fine di sostenere la competitività dell'area e delle imprese ivi insediate, nonché processi di innovazione dell'offerta di beni e servizi della ZES nel suo complesso, la Regione Calabria, nel rispetto delle disposizioni in materia di aiuti di stato applicabili, istituisce ulteriori forme di incentivazione a sostegno delle imprese insediate nella ZES.
2. Tali ulteriori forme di incentivazione sono valutate ex ante e proposte dal soggetto gestore, di cui all'Art. 3 comma 6 nell'ambito di quanto previsto dal piano industriale di cui al comma 7 dello stesso articolo.



3. L'adozione di ulteriori misure di incentivazione, diverse da quelle di cui all'Art. 4, non implicano alcun onere aggiuntivo a carico della finanza statale.

#### **Art. 8.**

##### **(Cumulo delle agevolazioni)**

1. Le agevolazioni previste dai precedenti articoli 4, 6 e 7, possono essere
  - a) tra loro cumulabili purché si riferiscano a differenti costi ammissibili;
  - b) cumulabili in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte, nei limiti dell'intensità massima o dell'importo più elevato, applicabili alla misura di aiuto,
2. Il Soggetto Gestore, nell'ambito delle attività di cui al seguente articolo 9, pone in essere ogni iniziativa utile al monitoraggio ed al controllo del rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente,

#### **ART. 9.**

##### **(condizioni, i limiti e le modalità di applicazione)**

1. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con atto da emanare entro ..... giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni previste dalla presente legge.

#### **Art. 10.**

##### **(Monitoraggio e Valutazione)**

1. Il soggetto gestore della ZES assicura periodicamente il monitoraggio degli interventi e degli incentivi concessi, sulla base di indicatori di avanzamento fisico, finanziario e procedurale, e produce una relazione semestrale sull'andamento delle attività, nonché una relazione annuale di valutazione dell'efficacia delle misure di incentivazione concesse.

#### **Art. 11.**

##### **(Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento delle ZES si provvede mediante risorse della programmazione regionale dei Fondi SIE, delle risorse derivanti dalla riduzione del fondo di cofinanziamento nazionale del POR Calabria 2014/2020 e del FSC per il periodo di programmazione 2014-2020.